Giacomo Disarò



Modifica delle scadenze dei versamenti rateali delle imposte: D.Lgs. 1/2024, art. 8

Nell'ambito della rateizzazione dei versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dai modelli REDDITI, IRAP e IVA, si prevede:

- ▶ la medesima scadenza al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti in relazione al versamento delle rate successive alla prima (prima scadenza differenziata tra soggetti titolari di P.IVA e non);
- ➤ la proroga al <u>16 dicembre del termine per concludere il piano di rateizzazione (prima entro fine novembre)</u>, aggiungendo così una rata.

Decorrenza: a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo 2023.



Modalità di versamento semplificate: D.Lgs. 1/2024, artt. 17 e 18

Viene prevista la possibilità, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell'art. 17 del D. Lgs. 241/97, di utilizzare la <u>piattaforma PagoPA.</u>

Per i <u>versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati</u> di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, si prevede, invece, la possibilità di disporre in via preventiva:

- > l'addebito delle somme dovute per scadenze future;
- > su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

Si attendono appositi provvedimenti attuativi.



Novità in materia di versamenti minimi dell'imposta: D.Lgs. 1/2024, art. 9

Per le <u>liquidazioni IVA</u> mensili e trimestrali viene <u>elevato</u> da euro 25,82 a euro 100 il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'imposta. Se l'importo dovuto non supera tale limite, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo e comunque <u>entro il 16.12</u> dello stesso anno.

<u>Decorrenza</u>: a partire dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche dell'anno 2024.

In relazione alle <u>ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni</u> viene <u>introdotto</u> un limite minimo di versamento pari a euro 100. Se l'importo dovuto non supera tale limite, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque <u>entro il 16.12</u> dello stesso anno.

Decorrenza: a partire dai compensi corrisposti da gennaio 2024.



Eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio: D. Lgs. 1/2024, art. 3

Si prevede l'esonero dal rilascio e dall'invio telematico della Certificazione Unica per i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (L. 190/2014) e, in via residuale, il regime di vantaggio (art. 27 del D.L. 98/2011).

<u>Decorrenza:</u> la disposizione opera a decorrere dall'anno d'imposta 2024, ossia a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.



Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali: D. Lgs. 1/2024, art. 11

In relazione ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, si prevede l'anticipazione:

- ➤ al 30 settembre, a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- ➤ al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770.

Per il solo anno 2024 il termine di presentazione del modello REDDITI e IRAP <u>dovrebbe</u> essere prorogato al 15.10.24.



Divieto di compensazione per carichi di ruolo scaduti superiore a 100.000 euro: L. 213/2023, art. 1, co. 94 e 96

Ambito applicativo	Esclusione della facoltà di potersi avvalere della compensazione (c.d. «orizzontale»), tramite modello F24, per il pagamento dell'obbligazione tributaria
Profilo soggettivo	Generalità dei contribuenti
Profilo oggettivo	Presenza di iscrizioni a ruolo per imposte <u>erariali e relativi accessori</u> o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi <u>complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.</u>
Decorrenza	1° luglio 2024



Divieto di compensazione per carichi di ruolo scaduti superiore a 100.000 euro: L. 213/2023, art. 1, co. 94 e 96

Il menzionato divieto <u>non sostituisce</u> l'art. 31, co. 1, del DL 78/2010, che già contempla un divieto di compensazione per ruoli scaduti, circoscritto però ai carichi di ruolo superiori a 1.500 euro.

Sembrerebbero <u>inibite le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale</u> da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (ad esempio il credito R&D, credito per investimenti in beni strumentali, etc.).

La formulazione normativa appare rigida e sembra subordinare il blocco alla <u>completa</u> <u>rimozione delle violazioni.</u>

Non è stato inoltre chiarito se, in presenza di carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro, possa essere effettuata la compensazione per l'eccedenza.



Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni (L. 213/2023, art. 1, co. 94-96)

Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate («F24 on line», «F24 web», «F24 intermediari») per la presentazione dei modelli F24 nel caso in cui siano effettuate compensazioni.

Decorrenza: 1 luglio 2024.

